



DI ALESSANDRO PACE*

Dubbi di costituzionalità sulla riforma

Nuovi senatori, ma eletti da chi?

Com'è a tutti noto, nel disegno di legge costituzionale presentato dal Presidente Renzi e dal Ministro Boschi, il futuro Senato non sarà eletto dai cittadini italiani, ma dai consigli regionali e dai due consigli provinciali del Trentino e dell'Alto Adige.

Il che costituirebbe una grave violazione della Costituzione che finirebbe certamente per essere sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale. Infatti le leggi costituzionali, essendo "subordinate" alla Costituzione, devono rispettarne i "principi supremi", tra cui quello secondo il quale l'esercizio del diritto di voto costituisce «il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare» (così la Corte Costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014).

È bensì vero che la Corte Costituzionale ha di recente riconosciuto, nella sentenza n. 50 del 2015, la legittimità delle elezioni indirette – o di secondo grado – con riferimento ai consigli metropolitani e ai consigli provinciali, previsti dalla legge Delrio. Ma, nel caso del disegno di legge costituzionale Renzi-Boschi, non si tratta delle elezioni di un ente territoriale minore – come i consigli metropolitani e i consigli provinciali – ma addirittura del Senato della Repubblica al quale il disegno di legge Renzi-Boschi conferisce l'esercizio sia della funzione legislativa sia della funzione di revisione costituzionale (che è il momento più alto dell'esercizio della sovranità popolare). Né si dica che la futura elezione di 95 dei 100 senatori da parte dei consigli regionali e provinciali (cinque spetterebbero infatti al Presidente della Repubblica) costitui-

rebbe un'ipotesi di elezione indiretta (o di secondo grado). Ciò è bensì previsto in Francia, dove i cittadini scelgono 150mila "grandi elettori" e questi, a loro volta, eleggono i senatori; ma non sarebbe così in Italia, dove i cittadini italiani sarebbero del tutto esclusi dall'elezione del Senato. Pertanto parlare, a tal proposito, di elezione indiretta o di esercizio indiretto della sovranità popolare è una vera e propria presa per i fondelli.

Stando così le cose, insistere a favore dell'elezione dei 95 senatori da parte dei consigli regionali e delle province speciali, costituirebbe un vero e proprio rischio, essendo giuridicamente probabile l'eventuale bocciatura, ancorché limitatamente a questo punto, da parte della Corte Costituzionale.

Si può tuttora limitare il danno? Forse sì.

Diversamente dalle leggi ordinarie, le leggi di revisione costituzionale devono essere infatti approvate due volte dalle Camere: nella prima "tornata" possono essere apportati emendamenti al testo (il che significa che vi sarà una "navetta" tra le due Camere fino a quando il testo approvato non sarà lo stesso), mentre nella seconda "tornata" si potrà soltanto confermare o respingere il testo approvato nella prima tornata. Ebbene, al momento attuale, l'art. 2 del disegno di legge costituzionale Renzi-Boschi ha due versioni: quella approvata dalla Camera, secondo la quale «La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territo-



Udine, 6 maggio 1945. I cittadini festeggiano la Liberazione con il sindaco Giovanni Cosattini, nominato dal CLN



Sfilano i partigiani a Modena

riali *dai* quali sono stati eletti» e quella approvata dal Senato secondo la quale «La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali *nei* quali sono stati eletti». È perciò intuitivo che, a meno di

non opporsi radicalmente alla modifica del Senato, la versione approvata dal Senato prefigura il male minore tra le due opzioni tuttora sulla carta. Infatti, mentre il testo della Camera prevede che ad eleggere i Senatori sarebbero pur sempre i consiglieri regionali e provin-


ciali, il testo del Senato consente ai cittadini di eleggere i membri del Senato della Repubblica «tra i consiglieri e i sindaci». E quindi, in questo secondo caso, la legge ordinaria – alla quale spetterà di disciplinare le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato – potrebbe prevedere che, al momento delle elezioni dei consigli regionali, gli elettori possano, in un listino a parte, scegliere, tra i candidati, quelli a cui venissero demandate le funzioni di senatore, nonché quali tra i candidati ne sarebbero i sostituti nel Consiglio regionale o provinciale.

La necessità che i cittadini scelgano i relativi sostituti si impone, anche qui, a pena di incostituzionalità.

È infatti unanimemente avvertito che eleggere un consigliere regionale, provinciale o un sindaco che nel contempo eserciterebbe le funzioni di senatore, urta contro il più elementare buon senso, in quanto svolgerebbe malamente sia le funzioni di senatore sia quelle di consigliere regionale, provinciale o sindaco.

(*) Professore emerito di Diritto costituzionale nell'Università "La Sapienza" di Roma

Giuseppe Dossetti



“Una Costituzione rigida grazie all’articolo 138”

“Costituzione e Resistenza”, Sapere 2000, Roma, 1995

LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

Questo carattere di legge superiore è rafforzato dalla speciale disposizione (articolo 138) che ne assicura (come si dice) la rigidità. Rigidità che non vuol dire immutabilità assoluta, ma che è una modificabilità speciale, cioè ottenibile solo con un procedimento tutto particolare, rafforzato rispetto al procedimento richiesto per qualunque altra legge o deliberazione degli organi dello Stato.

Per essere ancora più concreti e più espliciti, si può convenire sulla opportunità, oggi, di certe modifiche nelle funzioni e nella struttura delle Camere, nel raf-

forzamento della figura del Presidente del Consiglio nei confronti dei partiti e dei singoli ministri, nell’ampliamento anche forte dei poteri delle regioni ecc... Ma è importantissimo essere ben chiari sul principio rigoroso che tali modifiche non possono avvenire altro che con la piena osservanza della procedura legittima prescritta dall’articolo 138.

È questo tanto più va detto e ribadito perché la cultura superiore e facilonza che si è andata formando negli ultimi anni sta perdendo questa coscienza e tende pian piano ad ammettere, almeno implicitamente o surrettiziamente, uno snervamento di principio (cioè indipendentemente, ripeto, dalle possibili e opportune riforme attuabili con l’iter prescritto), snervamento che implicherebbe ulteriori gravi affievolimenti di tutto il nostro ordinamento giuridico e sociale: con le ovvie conseguenze di una labilità generale dei diritti e dei doveri personali e comunitari, e di uno sviamento aggravato della coscienza etica collettiva.